

REGIONE TOSCANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della Deliberazione	699
Data della Deliberazione	05-12-2023
Oggetto della Deliberazione	REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN AOUC

Struttura Proponente	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Direttore della Struttura	BERTI NICOLA
Responsabile del procedimento	BERTI NICOLA

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

REGIONE TOSCANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della Deliberazione	
Data della Deliberazione	
Oggetto della Deliberazione	REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN AOUC
Struttura Proponente	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Direttore della Struttura	BERTI NICOLA
Responsabile del procedimento	BERTI NICOLA
Immediata Esecutività	NO

IL DIRETTORE DELLA UOC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421" e s.m.i;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i, art. 6 è L'Ing. Nicola Berti, appartenente alla UOC Servizio Prevenzione e Protezione;

Richiamata altresì la normativa vigente nell'ambito della tutela ambientale e, in particolare D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Evidenziato che:

- L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, integrata con l'Università degli Studi di Firenze nello svolgimento delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, costituisce elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale e che lo svolgimento delle proprie funzioni non può prescindere dalla tutela dell'ambiente e dal rispetto delle normative e leggi in materia ambientale;
- le dimensioni aziendali e la complessa articolazione e numerosità delle strutture in cui le attività sono svolte (in particolare le attività assistenziali di ricovero, prestazioni ambulatoriali specialistiche e attività d'emergenza) richiedono un'adeguata organizzazione della gestione ambientale per il pieno soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ambientale (D.Lgs 152/06, L. 447/95 ecc.);

Ricordato che l'Atto aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014 e s.m.i. prevede un sistema di deleghe per l'attribuzione, da parte del Direttore Generale ad altri livelli dirigenziali, di funzioni e compiti con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all'adozione, nei limiti di legge, di singoli atti di diritto privato o di diritto pubblico;

Evidenziato che l'istituto della delega, pur non previsto esplicitamente dalla normativa ambientale, è sostenuto da costante giurisprudenza che più volte ha confermato le modalità di attuazione della delega indicate all'art. 16 del D.Lgs 81/08 in relazione a deleghe in materia ambientale;

Ricordato anche che, ai fini di una puntuale e funzionale applicazione della normativa di livello nazionale, regionale e comunale in materia di tutela dell'ambiente, con provvedimento del Direttore Generale n. 483 del 12/8/2016 è stata definita "L'organizzazione per la tutela dell'ambiente in AOUC" (D/903/148), ;

Ritenuto necessario, in ragione dello stato effettivo dell'organizzazione, delle funzioni e dei compiti svolti in materia ambientale nonché nell'ottica della semplificazione amministrativa, rivedere responsabilità e competenze delle strutture che compongono il Sistema di Gestione Ambientale Aziendale così come riportato nell'allegato di lettera "A" al presente provvedimento, sua parte integrante e sostanziale (fatte salve le posizioni di garanzia e gli obblighi specifici in materia assegnati dalla legislazione e dalla normativa, ed in particolare dal D.Lgs 36/2023 e dal D.Lgs 152/06 e loro ss.mm.ii. in relazione al ruolo ricoperto in seno all'organizzazione);

Valutato che la nuova edizione del suddetto documento aziendale (D/903/148) - proposta dal Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione e allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale - innovi l'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente introducendovi una significativa semplificazione degli iter procedurali, migliorando così l'assolvimento delle funzioni nell'ambito di cui trattasi in termini sia di efficacia sia di efficienza;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di approvare la nuova edizione del documento aziendale D/903/148 "L'organizzazione per la tutela dell'ambiente in AOUC";

Ricordato che le attività dei dirigenti che occupano posizioni correlate con la tutela ambientale, sono svolte nell'ambito dell'ordinaria programmazione dell'incarico ricoperto;

Confermato che sono obiettivi e funzioni proprie dei Direttore Area Tecnica e dei Gestori Fabbisogno, rispettivamente:

- a) Direttore Area Tecnica: assicurare il rispetto delle norme in materia ambientale nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, impianti ed opere in genere all'interno della Azienda;
- b) Gestori Fabbisogno: attivare le procedure necessarie agli acquisti delle attrezzature, sostanze, preparati e ausili di lavoro correlati alla tutela dell'ambiente.

Rilevato che è opportuno stabilire un ulteriore fondo unico per gli interventi a carattere straordinario inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, costituito annualmente all'interno dell'esercizio economico finanziario, da mettere a disposizione dei soggetti delegati e sub delegati, che hanno responsabilità delegate dal datore di lavoro in tema di tutela ambientale o che hanno responsabilità delegate dal Legale Rappresentante;

Considerato opportuno confermare le disposizioni della precedente edizione del Regolamento in questione e, quindi:

- Incaricare del suo monitoraggio il Coordinatore del tavolo dei gestori;
- Determinare in € 200.000,00 la sua consistenza, integrabile da parte del Direttore Amministrativo su richiesta del Coordinatore del Tavolo dei Gestori, in caso di suo esaurimento o di non sufficiente disponibilità residua;
- Limitare il suo utilizzo, in via sia esclusiva sia autonoma, solo per interventi la cui mancata effettuazione comporterebbe violazione degli obblighi di legge relativi alla tutela ambientale o per l'eliminazione di un pericolo grave ed imminente;
- Assicurare la massima priorità nell'attivare le procedure necessarie a qualsiasi intervento richiesto su tale fondo, non opponendo alcun ostacolo al suo utilizzo;
- Autorizzare al suo utilizzo esclusivamente i soggetti delegati dal Legale Rappresentante e eventuale sub-delegati dal delegato e limitatamente per situazioni non previste e/o prevedibili o di tipo straordinario;
- Individuare nel Direttore dell'Area Tecnica e nei Gestori di Fabbisogno, in quanto titolari di responsabilità delegate dal Legale Rappresentante, i soggetti che incaricati di espletare tutti gli atti amministrativi e procedurali necessari alle attività legate alla tutela ambientale che ne richiedono l'utilizzo;
- Incaricare i soggetti delegati di rendicontare almeno trimestralmente al Direttore Generale – secondo apposita formale procedura - sulle attività effettuate nel trimestre (rilevazioni e azioni avviate) ;

Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. Di approvare la nuova edizione del documento aziendale "L'organizzazione per la tutela dell'ambiente in AOUC" (D/903/148) di cui all'allegato di lettera "A" al presente provvedimento, sua parte integrante e sostanziale, al fine di perseguire – mediante una semplificazione degli iter procedurali - gli obiettivi di qualità ambientale, efficacia ed efficienza con modalità snelle, rapide ed economiche.
2. Di delegare alle figure individuate nel documento suddetto funzioni, compiti e responsabilità, connessi alla normativa ambientale.
3. Di dare atto che con successivo provvedimento saranno definiti i documenti di delega da parte del Legale Rappresentante per le figure individuate nel documento allegato "A", i quali conterranno i doveri e gli adempimenti connessi alla funzione ricoperta senza soluzione di continuità con i previgenti incarichi o deleghe.
4. Di confermare che sono obiettivi e funzioni proprie dei Direttore Area Tecnica e dei Gestori Fabbisogno, rispettivamente:
 - a) Direttore Area Tecnica: assicurare il rispetto delle norme in materia ambientale nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, impianti ed opere in genere all'interno della Azienda;
 - b) Gestori Fabbisogno: attivare le procedure necessarie agli acquisti delle attrezzature, sostanze, preparati e ausili di lavoro correlati alla tutela dell'ambiente.
5. Di prevedere nei bilanci aziendali di ogni singolo esercizio il fondo annuale unico di € 200.000,00 per gli interventi a carattere straordinario legati alla tutela ambientale (progetto individuato con l'acronimo xxAMB, dove "xx" rappresenta il numero finale dell'anno. Es. per il 2021 codice 21AMB).
6. Per quanto riguarda il suddetto fondo unico ambientale, di:
 - Incaricare del suo monitoraggio il Coordinatore del tavolo dei gestori;
 - Determinare in € 200.000,00 la sua consistenza, integrabile da parte del Direttore Amministrativo su richiesta del Coordinatore del Tavolo dei Gestori, in caso di suo esaurimento o di non sufficiente disponibilità residua;
 - Limitare il suo utilizzo, in via sia esclusiva sia autonoma, solo per interventi la cui mancata effettuazione comporterebbe violazione degli obblighi di legge relativi alla tutela ambientale o per l'eliminazione di un pericolo grave ed imminente;
 - Assicurare la massima priorità nell'attivare le procedure necessarie a qualsiasi intervento richiesto su tale fondo, non opponendo alcun ostacolo al suo utilizzo;
 - Autorizzare al suo utilizzo esclusivamente i soggetti delegati dal Legale Rappresentante e eventuale sub-delegati dal delegato e limitatamente per situazioni non previste e/o prevedibili o di tipo straordinario;
 - Individuare nel Direttore dell'Area Tecnica e nei Gestori di Fabbisogno, in quanto titolari di responsabilità delegate dal Legale Rappresentante, i soggetti che incaricati di espletare tutti gli atti amministrativi e procedurali necessari alle attività legate alla tutela ambientale che ne richiedono l'utilizzo;

- Incaricare i soggetti delegati di rendicontare almeno trimestralmente al Direttore Generale – secondo apposita formale procedura - sulle attività effettuate nel trimestre (rilevazioni e azioni avviate);
7. Di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.
8. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, co. 2, della L.R.T n. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore Nicola Berti
UOC Servizio Prevenzione e Protezione
Firma acquisita digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 61 del 7 Aprile 2023 con cui si nomina la Dr.ssa Daniela Matarrese Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della UOC Servizio Prevenzione e Protezione avente ad oggetto "L'organizzazione per la tutela dell'ambiente in AOUC";

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Il Direttore Amministrativo

Dr. Dario Rosini

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Elvira Bianco

Firme acquisite digitalmente

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

- 1 Di approvare la nuova edizione del documento aziendale "L'organizzazione per la tutela dell'ambiente in AOUC" (D/903/148) di cui all'allegato di lettera "A" al presente provvedimento, sua parte integrante e sostanziale, al fine di perseguire – mediante una semplificazione degli iter procedurali - gli obiettivi di qualità ambientale, efficacia ed efficienza con modalità snelle, rapide ed economiche.

2. Di delegare alle figure individuate nel documento suddetto funzioni, compiti e responsabilità, connessi alla normativa ambientale.
3. Di dare atto che con successivo provvedimento saranno definiti i documenti di delega da parte del Legale Rappresentante per le figure individuate nel documento allegato "A", i quali conterranno i doveri e gli adempimenti connessi alla funzione ricoperta senza soluzione di continuità con i previgenti incarichi o deleghe.
4. Di confermare che sono obiettivi e funzioni proprie dei Direttore Area Tecnica e dei Gestori Fabbisogno, rispettivamente:
 - a) Direttore Area Tecnica: assicurare il rispetto delle norme in materia ambientale nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, impianti ed opere in genere all'interno della Azienda;
 - b) Gestori Fabbisogno: attivare le procedure necessarie agli acquisti delle attrezzature, sostanze, preparati e ausili di lavoro correlati alla tutela dell'ambiente.
5. Di prevedere nei bilanci aziendali di ogni singolo esercizio il fondo annuale unico di € 200.000,00 per gli interventi a carattere straordinario legati alla tutela ambientale (progetto individuato con l'acronimo xxAMB, dove "xx" rappresenta il numero finale dell'anno. Es. per il 2021 codice 21AMB).
6. Per quanto riguarda il suddetto fondo unico ambientale, di:
 - ✓ Incaricare del suo monitoraggio il Coordinatore del tavolo dei gestori;
 - ✓ Determinare in € 200.000,00 la sua consistenza, integrabile da parte del Direttore Amministrativo su richiesta del Coordinatore del Tavolo dei Gestori, in caso di suo esaurimento o di non sufficiente disponibilità residua;
 - ✓ Limitare il suo utilizzo, in via sia esclusiva sia autonoma, solo per interventi la cui mancata effettuazione comporterebbe violazione degli obblighi di legge relativi alla tutela ambientale o per l'eliminazione di un pericolo grave ed imminente;
 - ✓ Assicurare la massima priorità nell'attivare le procedure necessarie a qualsiasi intervento richiesto su tale fondo, non opponendo alcun ostacolo al suo utilizzo;
 - ✓ Autorizzare al suo utilizzo esclusivamente i soggetti delegati dal Legale Rappresentante e eventuale sub-delegati dal delegato e limitatamente per situazioni non previste e/o prevedibili o di tipo straordinario;
 - ✓ Individuare nel Direttore dell'Area Tecnica e nei Gestori di Fabbisogno, in quanto titolari di responsabilità delegate dal Legale Rappresentante, i soggetti che incaricati di espletare tutti gli atti amministrativi e procedurali necessari alle attività legate alla tutela ambientale che ne richiedono l'utilizzo;
 - ✓ Incaricare i soggetti delegati di rendicontare almeno trimestralmente al Direttore Generale – secondo apposita formale procedura - sulle attività effettuate nel trimestre (rilevazioni e azioni avviate).
7. Di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.
8. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, co. 2, della L.R.T n. 40/2005 e ss.mm.ii..
9. Di incaricare la UOC Affari Generali:
 - di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n° 69, art. 32 comma 1;

- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale entro il termine di cui alla Legge Regionale 24 febbraio 2005, n° 40 e smi, art. 42, comma 2;

Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Matarrese

Firma acquisita digitalmente



SOMMARIO

1 INTRODUZIONE	2
2 SCOPO	2
3 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4 PRINCIPALI RIFERIMENTI	3
5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
6 REGOLAMENTO	5
ARTICOLO 1 DIRETTORE GENERALE.....	6
ARTICOLO 2 DIRETTORE AREA TECNICA.....	6
ARTICOLO 3 RUP/RES	7
ARTICOLO 4 WWM –WATER WASTE MANAGER.....	7
ARTICOLO 5 RESPONSABILI DAI/DIPIO/DPTS/AREA/STAFF AZIENDALE/SOD/UE COORDINATORI AAA	7
ARTICOLO 6 DIRETTORE UO IGIENE E ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA.....	8
ARTICOLO 7 ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE AZIENDALE.....	8
ARTICOLO 8 TUTTO IL PERSONALE	9
ARTICOLO 9 DITTE ESTERNE	9
ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI	9
ENTRATA IN VIGORE	9
RAPPORTO CON LE NORMATIVE E CON LE ALTRE DISPOSIZIONI AZIENDALI	9

Gruppo di redazione: UOc Servizio Prevenzione e Protezione

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDAZIONE	Ing. Nicola Berti	RSPP	20/11/2023	f.to in originale
VERIFICA	Antonietta Porrini	U.O. Accreditamento Qualità e Risk Management	20/11/2023	f.to in originale
APPROVAZIONE EMISSIONE	Dott.ssa Daniela Matarrese	Direttore Generale		



1 INTRODUZIONE

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (d'ora in poi verrà identificata in modo esemplificativo "AOUC"), , nello svolgimento delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, costituisce elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale e non può prescindere dalla tutela e dal rispetto di normative e leggi in materia ambientale.

Il Sistema di Gestione Ambientale è fondato su diverse figure che rivestono distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale. In una realtà complessa, quale quella dell'AOUC, risulta presente una molteplicità di tali figure, per cui risulta necessario procedere ad un'individuazione delle responsabilità, espletata con il presente Regolamento, al fine di una corretta definizione delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa in capo ai vari soggetti. L'analisi dei ruoli e delle responsabilità viene sintetizzata nella definizione giuridica di "posizione di garanzia" mentre il concetto di rischio ambientale è l'elemento centrale: tutto il sistema è conformato per governare i vari rischi, siano questi determinati da condizioni normali o di emergenza. Il garante è quindi il soggetto che gestisce il rischio ambientale quando e dove questo si genera.

Ne consegue che ruoli, competenze, poteri e responsabilità segnano le diverse sfere nella gestione ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata. Si tratta di una responsabilità originaria, generata dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti. Dall'analisi dell'organizzazione appare evidente come la Direzione Aziendale, in ragione del fatto di essere Organo di Governance incaricato della definizione delle strategie e dei programmi aziendali senza una proiezione con la parte "operativa", non possa rappresentare la sfera di responsabilità dove si generano eventuali problematiche ambientali.

Per questo il Direttore Generale, al fine di definire un'organizzazione ed un Sistema di Gestione Ambientale che abbia caratteristiche di efficacia ed efficienza in relazione all'assetto ed alla dimensione aziendale, ha la necessità di ricondurre nelle appropriate sfere di responsabilità i compiti previsti dalla normativa ambientale al fine di conseguire il pieno soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ambientale (D.Lgs 152/06, L. 447/95 ecc.);

Pertanto, questo documento illustra come, nell' AOUC siano realizzati gli adempimenti in materia ambientale precisando compiti e responsabilità e identificando i soggetti delegati dal Legale Rappresentante dell'AOUC allo svolgimento di compiti previsti dalla medesima normativa, fatte salve le posizioni di garanzia e gli obblighi specifici in materia assegnati dalla legislazione e dalla varia normativa applicabile (es. D.Lgs 36/2023, D.Lgs 101/20 ecc...) in relazione al ruolo ricoperto in seno all'organizzazione.

2 SCOPO

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le modalità e le responsabilità del Sistema di Gestione ambientale aziendale per la tutela dell'ambiente, con la definizione dei ruoli, delle competenze e degli strumenti organizzativi e procedurali utili per l'attuazione delle disposizioni di legge, al fine di garantire:

- L'ottimizzazione delle attività di tutela aziendale in relazione alle fasi di programmazione, esecuzione, verifica e controllo, attraverso la definizione di ruoli e compiti e la loro attribuzione sulla base dell'organizzazione derivante dallo statuto aziendale;
- Il raggiungimento della migliore integrazione e funzionalità tra le attività delle strutture aziendali per la tutela dell'ambiente;
- La diffusione di una cultura della tutela dell'ambiente all'interno dell'AOUC;



- Il miglioramento in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientali, dello svolgimento dei compiti di ciascun soggetto o servizio coinvolto;
- Il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a:

- tutte le strutture e attività aziendali del Campus AOUC;
- tutti gli ambiti aziendali in cui sono svolte direttamente o indirettamente attività all'interno del Campus sia da parte del personale dipendente sia da parte di soggetti terzi (es. ditte e associazioni) ivi operanti.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento tutte le attività che vengono svolte dall'Università degli Studi di Firenze (d'ora in poi verrà identificato "Unifi"); per gli impianti di proprietà Unifi confluenti in impianti a gestione AOUC sono demandati a Unifi la supervisione qualitativa e quantitativa del flusso che vi transita e il controllo del proprio tratto di impianto.

4 PRINCIPALI RIFERIMENTI

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.** Norme in materia ambientale
- **Decreto Legislativo n.101 del 2020 e s.m.i.** Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117
- **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
- **Statuto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi** - Approvato con Provvedimento n. 547 del 06/08/2014
- **Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 200** - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
- **Regolamento (UE) N. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013** - recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- **Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 (1999/519/CE)** - Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 (1999/519/CE) relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
- **Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 n.120** - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali
- **Decreto Ministeriale 25 luglio 2005, n°151** – Rifiuti elettrici ed elettronici
- **D Lgs 24 giugno 2003, n°209** – veicoli fuori uso
- **Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n°248** – Rifiuti contenenti Amianto;
- **Comune di Firenze - Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani**
- **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46** - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)



- **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334** - "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
- **Legge 26 ottobre 1995, n. 447** - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- **D.P.C.M. 14 novembre 1997** - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- **Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35** - Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose
- **L. 11 agosto 2014, n. 116** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
- **Decreto Ministeriale 27 Marzo 1998** - Mobilità sostenibile nelle aree urbane
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- **Legge Regionale Toscana n. 61/2007** - Modifiche alla LR n. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti
- **DPR 254/2003** - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179
- **D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128** - Ordinamento interno dei servizi ospedalieri
- **Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165** - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- **Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.** - Disciplina del servizio sanitario regionale
- **Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.** Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- *Manca P/903/04 MANUALE GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI e tutto quello che si trova a disposizione sui rifiuti per i dipendenti sul sito intranet a "Raccolta rifiuti"*

5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- **Campus:** l'area di pertinenza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
- **DG/RL:** Direttore Generale e Legale Rappresentante
- **WWM:** Water Waste Manager
- **AT:** Area Tecnica
- **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento
- **DAI:** Dipartimento ad Attività Integrata
- **SOD:** Struttura Organizzativa Dipartimentale
- **UO:** Unità Operativa (Unità organizzativa Tecnico/Amministrativa)
- **AAA:** Area di Attività Assistenziale
- **AZIENDA:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato
- **RES:** Responsabile Esecuzione del contratto.



6 REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti.

Eventuali disposizioni interne alle singole strutture aziendali in materia ambientale devono essere emanate in conformità con quanto disposto dal presente Regolamento.

Le azioni di promozione della tutela ambientale sono affidate alle professionalità tecnico-consulenziali individuate di seguito.

I componenti del Sistema di Gestione Ambientale sono tenuti al segreto professionale relativamente ai dati sensibili e alle informazioni di carattere riservato relative all'azienda, fatte salve le informazioni che devono essere socializzate per conseguire gli obiettivi di tutela dell'ambiente.



ASSETTO DELLE COMPETENZE E DELLE RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 1 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'AOUC è il Legale Rappresentante pro tempore dell'Azienda e, in ragione delle attribuzioni previste, definisce gli obiettivi e impartisce le direttive generali anche in materia di tutela dell'ambiente.

In considerazione della dimensione e dell'articolazione aziendale nonché della sua organizzazione, egli può delegare specifiche responsabilità in materia ambientale a lui ascritte dalla legislazione, quando queste non siano già delegate da un riferimento legislativo.

Tale fattispecie si estende anche ai contratti affidati da Centrali di committenza o, comunque, da soggetti che non coincidono con il Committente aziendale.

ARTICOLO 2 DIRETTORE AREA TECNICA

Ha la responsabilità di progettazione, realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti implicati nelle tematiche ambientali quali ad esempio emissione in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, rumore, bonifiche ecc.

Relativamente alle responsabilità specifiche delegate, il Direttore dell'Area Tecnica deve:

- ✓ Provvedere affinché le attività di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio di destinazione d'uso di locali e più in generale ogni attività effettuata da Area Tecnica nell'area dell'Azienda risultino perfettamente rispondenti alle vigenti normative in materia ambientale;
- ✓ Provvedere all'espletamento di tutti gli adempimenti tecnici/amministrativi previsti dalle vigenti normative ambientali, per il monitoraggio e il controllo periodico dei parametri ambientali, compresa la regolare effettuazione delle verifiche periodiche di legge di macchine e impianti;
- ✓ Garantire l'esecuzione delle manutenzioni preventive, periodiche, straordinarie e correttive sulle infrastrutture ed impianti;
- ✓ Garantire, insieme al WWM, nei tempi necessari previsti, la realizzazione e trasmissione agli enti competenti di tutta la documentazione tecnica prevista per l'ottenimento delle autorizzazioni (redazione, composizione e predisposizione delle pratiche autorizzative e delle eventuali modifiche; a titolo esemplificativo: planimetrie, relazioni, asseverazioni, collaudi, ecc...) e la realizzazione degli adempimenti richiesti;
- ✓ Garantire che gli interventi tecnici da eseguire sugli impianti o sulle infrastrutture siano realizzati in conformità alle autorizzazioni in essere e, qualora necessario, provvedere a modificare, integrare o richiedere nuove pratiche in relazione agli interventi effettuati o alle situazioni verificate;
- ✓ Provvedere a richiedere l'intervento in urgenza del personale tecnico per la messa in sicurezza di edifici, impianti tecnologici, apparecchiature e sistemi in ogni caso di grave malfunzionamento, di guasto o comunque di emergenza e per l'adozione dei primi provvedimenti di salvaguardia e ripristino, oltre alla Unità di Crisi, ove ricorra la necessità e/o ove previsto.

Nell'ambito della delega e dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è responsabile:

- qualora applicabile, della gestione della parte II del decreto;
- della gestione delle acque reflue in conformità alla parte III del decreto;
- della gestione delle emissioni in atmosfera in conformità della parte V del decreto;
- qualora necessario, della gestione della parte IV del decreto;
- della gestione delle azioni, per quanto di competenza, previste nella parte VI del decreto.

È inoltre responsabile del contenimento delle emissioni acustiche per gli impianti e le attrezzature di proprietà AOUC in conformità alla legislazione nazionale e locale applicabile.



Ha l'obbligo di relazionare annualmente la Direzione Aziendale sulle funzioni delegate e comunque al verificarsi di situazioni di criticità.

ARTICOLO 3 RUP/RES

Con specifico riferimento agli obblighi legati alle attività in appalto (servizi o lavori), sono a carico dei RUP o RES aziendale nominati tutti gli adempimenti previsti in materia ambientale nell'ambito dello specifico contratto.

Il RUP o Responsabile del Procedimento deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti in materia ambientale nell'ambito dello specifico contratto/cantiere, compresa la verifica delle idoneità tecnico professionali legate allo svolgimento dell'attività appaltata e alla congruità dei costi correlati ad attività ambientali (smaltimento, rifiuti, bonifiche ecc...) previsti a contratto. Tale fattispecie si estende anche ai contratti affidati da Centrali di committenza o comunque da soggetti che non coincidono con il Committente aziendale.

Il RUP o il RES utilizzano, se necessario, consulenti per le attività nonché si possono raccordare con il Direttore Area Tecnica o il WWM su specifici aspetti ambientali al fine di un'omogenea organizzazione della tutela dell'ambiente.

ARTICOLO 4 WWM –WATER WASTE MANAGER

Il WWM è collocato all'interno della struttura dell'Area tecnica e sovrintende alle attività tecniche correlate alle pratiche ambientali e alla gestione del Titolo III del D.Lgs 152/06.

Garantisce la realizzazione di tutta la documentazione tecnica (a titolo esemplificativo: planimetrie, relazioni, asseverazioni, collaudi, ecc...) prevista per la redazione delle pratiche autorizzative (es. rumore, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, ecc...) e la trasmette al Direttore dell'Area Tecnica, nei tempi necessari per la successiva presentazione agli Enti competenti.

Provvede ad acquisire, tramite gli uffici competenti, i contratti e gli incarichi esterni funzionali alla realizzazione delle pratiche.

Provvede inoltre alla pianificazione e gestione dei campionamenti ambientali sulle varie sorgenti (idrico, rumore, emissioni ecc...) nonché il monitoraggio dei consumi idrici.

Trasmette semestralmente al Direttore dell'Area Tecnica i risultati dei suddetti campionamenti e/o dà immediata informazione al RUP/RES su eventuali criticità legate alla qualità delle sorgenti nonché di quelle legate ai punti di immissione nella fognatura di AOUC da parte dei soggetti esterni.

Provvede a valutare ogni cambio di sostanza nei processi aziendali affinché questa non alteri quanto comunicato in fase di richiesta delle autorizzazioni agli Enti Competenti. Qualora ci siano cambiamenti nei processi procede per quanto di sua competenza.

Ha l'obbligo di relazionare annualmente alla Direzione Aziendale sulle funzioni delegate e comunque al verificarsi di situazioni di criticità.

ARTICOLO 5 RESPONSABILI DAI/DIPIO/DPTS/AREA/STAFF AZIENDALE/SOD/UO E COORDINATORI AAA

Sono responsabili dell'attuazione degli obblighi della normativa in materia ambientale disposti dalla Azienda.

Devono applicare nelle proprie strutture le regole generali di buona tecnica e utilizzare le sostanze comunicate in sede di autorizzazione. Ogni variazione che comporti l'utilizzo di sostanze diverse o di diversa modalità di utilizzo che abbiano una ricaduta dal punto di vista ambientale deve essere comunicata al WWM.



ARTICOLO 6 DIRETTORE UO IGIENE E ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA

E' delegato quale responsabile per gli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti generati in AOUC, incluso quanto previsto dal DPR 254/2003 e smi e dalle procedure aziendali in materia ambientale.

Per quanto sopra, è responsabile di garantire la correttezza per quanto di seguito indicato:

- classificazione dei rifiuti AOUC,
- compilazione documenti di trasporto,
- tenuta dei registri,
- compilazione e invio MUD,
- gestione delle altre disposizioni previste dalla normativa vigente in materia (parte IV DLgs 152/06 e smi, DPR 254/2003 e smi, DM 151/2001, ecc..).

Le attività sopra riportate vengono espletate tramite il REC e RES del contratto di appalto .

Elabora i programmi di formazione sulle corrette modalità operative e sulle procedure aziendali inerenti la gestione dei rifiuti per i dipendente di AOUC e ne garantisce lo svolgimento.

Rappresenta AOUC verso gli Enti competenti e gli organi preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza, presenziando agli accessi e alle visite e informando di eventuali criticità la Direzione Aziendale.

Dal suo ambito di incarico sono escluse:

- la gestione dei rifiuti derivanti da cantieri realizzati all'interno di AOUC che sono in carico al RUP dell'intervento;
- la gestione dei rifiuti solidi urbani che è gestita dal RES del contratto del servizio delle pulizie;
- la gestione dei rifiuti di tipo radioattivo in carico all'Esperto di Radioprotezione..

ARTICOLO 7 ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE AZIENDALE

Assicura, con il supporto delle risorse assegnate alla U.O. Fisica Sanitaria, le attività finalizzate alla tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dal rischio nell'uso di sostanze radioattive. Le attività di sorveglianza fisica della radioprotezione e gli adempimenti connessi sono svolti secondo quanto previsto dalla normativa, nazionale e comunitaria, specifica (D.Lgs. 101/2020 e s.m.i).

Collabora con il Direttore Area Tecnica, il WWM e le altre strutture aziendali alla redazione delle pratiche autorizzative, redazione pareri, ecc., per l'ambito di propria competenza.

Effettua le pratiche relative al D.Lgs. 101/2020 e s.m.i presso i competenti uffici e rappresenta l'AOUC verso gli Enti competenti e gli organi preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza, presenziando agli accessi e alle visite. Informa inoltre di eventuali criticità la Direzione Aziendale.

Esegue il controllo e la gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare verifica l'avvenuto decadimento della radioattività presente nei rifiuti solidi e liquidi della medicina nucleare e della radioterapia prima dello smaltimento, nonché l'organizzazione e la gestione del ritiro da parte di ditta autorizzata dei radionuclidi utilizzati nelle strutture aziendali.

Controlla la correttezza dei contenuti e provvede alla firma dei necessari documenti di trasporto rifiuti mantenendo copia dei suddetti documenti in archivio.

Gestisce i trasporti interni di materiale radioattivo con il mezzo autorizzato e adibito a tali trasporti, garantendo che vengano eseguiti da personale dotato di specifica abilitazione ADR.

In accordo con UNIFI, gestisce l'effettuazione di verifiche, separazione e allontanamento di colli radioattivi presso i depositi temporanei, per quanto attiene ai padiglioni 27-27b-27c.

Ha l'obbligo di relazionare annualmente alla Direzione Aziendale sulle funzioni delegate e comunque al verificarsi di situazioni di criticità.



ARTICOLO 8 TUTTO IL PERSONALE

Tutto il personale AOUC deve svolgere la propria specifica attività senza causare danni ambientali, seguendo le procedure, istruzioni di lavoro e disposizioni aziendali sulle tematiche di impatto ambientale, inclusa la gestione dei rifiuti aziendali. Rientra in questo settore anche il rispetto di azioni minime quali la raccolta differenziata e il rispetto del divieto di fumo.

ARTICOLO 9 DITTE ESTERNE

Le ditte esterne, salvo che questo non sia in contrasto con altri elementi e sia stata concordata con il RUP/RES una diversa modalità di lavoro, conformano le proprie attività ai regolamenti di AOUC ed in generale a quanto previsto normativamente per la tutela dell'ambiente. Le ditte sono direttamente responsabili della corretta gestione ambientale dei processi svolti per conto di AOUC. Qualora abbiano degli spazi assegnati devono conformare le loro attività in ragione delle caratteristiche dei luoghi e nel rispetto comunque della normativa ambientale. Qualora vi siano delle situazioni che possono creare una problematica ambientale segnalano per iscritto al RUP/RES tali aspetti e si attivano al fine di evitare il verificarsi del problema. Comunicano al RUP/RES la formazione/addestramento effettuati sul proprio personale.

Sono vietate tutte le attività che possono comportare un danno ambientale (es. versamento di liquidi in caditoie, terreno, materiali di risulta, smaltimento olii di frittura, utilizzo di sostanze pericolose ecc...)

ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con provvedimento del Direttore Generale. Tutti i dirigenti, preposti e lavoratori sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.

RAPPORTO CON LE NORMATIVE E CON LE ALTRE DISPOSIZIONI AZIENDALI

Tutti i documenti aziendali dovranno essere redatti/aggiornati in conformità alle previsioni del presente Regolamento.

Nelle more che le vigenti procedure con impatto sulla tutela ambientale siano aggiornate in conformità al presente Regolamento anche sotto il profilo della definizione delle diverse responsabilità da esso stabilite, la sua applicazione immediata ne determina la prevalenza.